

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 89/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1533]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 11by [regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione] della parte 1.1 è inserito il seguente punto:
«11bz. **32021 R 0630**: regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17).».
2. Al punto 137 [decisione 2007/275/CE della Commissione] della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:
«— **32021 R 0630**: regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021 (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17).».

⁽¹⁾ GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17.

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/630 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 90/2022
del 29 aprile 2022
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1534]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1703 della Commissione, del 13 luglio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale contenuti in prodotti composti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1064 della Commissione, del 28 giugno 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione degli animali per la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti per il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 1.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificata:

1. Al punto 13f [regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 1703**: regolamento delegato (UE) 2021/1703 della Commissione, del 13 luglio 2021 (GU L 339 del 24.9.2021, pag. 29).».

2. Al punto 13q [regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32021 R 1064**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1064 della Commissione, del 28 giugno 2021 (GU L 229 del 29.6.2021, pag. 8).».

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2021/1703 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1064 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 339 del 24.9.2021, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 229 del 29.6.2021, pag. 8.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) No constitutional requirements indicated.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 91/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1535]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1699 della Commissione, del 22 settembre 2021, che modifica l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037 della Commissione, del 22 novembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per gli operatori ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda fra l'altro la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) dopo il punto 13s [regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione] della parte 1.1 è inserito il seguente punto:

«13t. **32021 R 2037**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037 della Commissione, del 22 novembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per gli operatori (GU L 416 del 23.11.2021, pag. 80).».

- 2) Al punto 9c [regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione] della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 1699**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1699 della Commissione, del 22 settembre 2021 (GU L 336 del 23.9.2021, pag. 42).».

⁽¹⁾ GU L 336 del 23.9.2021, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 416 del 23.11.2021, pag. 80.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1699 e (UE) 2021/2037 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 92/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1536]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione, del 17 agosto 2021, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di somministrazione di proteine animali agli animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia, rettificato dalla GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 51 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1973 della Commissione, del 12 novembre 2021, che rettifica la versione tedesca del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera nell'ambito di tale direttiva ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificata:

1. Al punto 9c [regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 1973:** regolamento delegato (UE) 2021/1973 della Commissione, del 12 novembre 2021 (GU L 402 del 15.11.2021, pag. 4).».

2. Al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 1372:** Regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione, del 17 agosto 2021 (GU L 295 del 18.8.2021, pag. 1), rettificato dalla GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 51.».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2021/1372, rettificato dalla GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 51, e (UE) 2021/1973 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 295 del 18.8.2021, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 402 del 15.11.2021, pag. 4.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 93/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1537]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1891 della Commissione, del 26 ottobre 2021, che modifica gli allegati XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni e il transito nell'Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1925 della Commissione, del 5 novembre 2021, che modifica alcuni allegati del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le prescrizioni per l'immissione sul mercato di determinati prodotti a base di insetti e l'adattamento di un metodo di contenimento ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 9c [regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione] della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32021 R 1891**: regolamento (UE) 2021/1891 della Commissione, del 26 ottobre 2021 (GU L 384 del 29.10.2021, pag. 84);
- **32021 R 1925**: regolamento (UE) 2021/1925 della Commissione, del 5 novembre 2021 (GU L 393 dell'8.11.2021, pag. 4).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2021/1891 e (UE) 2021/1925 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

⁽¹⁾ GU L 384 del 29.10.2021, pag. 84.

⁽²⁾ GU L 393 dell'8.11.2021, pag. 4.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 94/2022
del 29 aprile 2022
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1538]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1176 della Commissione, del 16 luglio 2021, che modifica gli allegati III, V, VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la genotipizzazione dei casi di TSE accertati nei caprini, la determinazione dell'età negli ovini e nei caprini, le misure applicabili a un gregge con scrapie atipica e le condizioni per le importazioni di prodotti di origine bovina, ovina e caprina ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12 (Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 1176:** Regolamento (UE) 2021/1176 della Commissione, del 16 luglio 2021 (GU L 256 del 19.7.2021, pag. 56).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2021/1176 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 256 del 19.7.2021, pag. 56.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 95/2022
del 29 aprile 2022
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1539]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 della Commissione, del 22 marzo 2021, sul rendimento dei metodi analitici in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate negli animali destinati alla produzione di alimenti, sull'interpretazione dei risultati e sui metodi da utilizzare per il campionamento e che abroga le decisioni 2002/657/CE e 98/179/CE ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/810 della Commissione, del 20 maggio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinate sostanze elencate nell'allegato II della decisione 2002/657/CE ⁽²⁾, corretto dalla GU L 186 del 27.5.2021, pag. 33.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 abroga le decisioni 98/179/CE ⁽³⁾ e 2002/657/CE ⁽⁴⁾ della Commissione, che sono integrate nell'accordo SEE e devono quindi essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificata:

1. Il testo del punto 14 (Decisione 98/179/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«**32021 R 0808**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 della Commissione, del 22 marzo 2021, sul rendimento dei metodi analitici in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate negli animali destinati alla produzione di alimenti, sull'interpretazione dei risultati e sui metodi da utilizzare per il campionamento e che abroga le decisioni 2002/657/CE e 98/179/CE (GU L 180 del 21.5.2021, pag. 84), modificato da:

— **32021 R 0810**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/810 della Commissione, del 20 maggio 2021 (GU L 180 del 21.5.2021, pag. 112), rettificato dalla GU L 186 del 27.5.2021, pag. 33.»

2. Il testo del punto 19 (Decisione 2002/657/CE della Commissione) è soppresso.

⁽¹⁾ GU L 180 del 21.5.2021, pag. 84.

⁽²⁾ GU L 180 del 21.5.2021, pag. 112.

⁽³⁾ GU L 65 del 5.3.1998, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/808 e (UE) 2021/810, rettificato dalla GU L 186 del 27.5.2021, pag. 33, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 96/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1540]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1321 della Commissione, del 6 agosto 2021, che modifica l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE del Canada e dell'Irlanda ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica pertanto al Liechtenstein.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 49 (Decisione 2007/453/CE della Commissione) della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 D 1321**: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1321 della Commissione, del 6 agosto 2021 (GU L 286 del 10.8.2021, pag. 17)».

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/1321 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

⁽¹⁾ GU L 286 del 10.8.2021, pag. 17.

⁽²⁾ Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 97/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1541]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1409 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo all'autorizzazione del fitomenadione come additivo per mangimi destinati a cavalli ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1410 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus licheniformis* DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori destinate alla produzione di uova, specie avicole da riproduzione e uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1412 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo all'autorizzazione del chelato di ferro (III) di citrato come additivo per mangimi destinati a suinetti e specie suine minori (titolare dell'autorizzazione: Akeso Biomedical, Inc. USA, rappresentata nell'Unione da Pen & Tec Consulting SLU) ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1413 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Bacillus subtilis* LMG-S 15136 come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione (titolare dell'autorizzazione Beldem, divisione di Puratos NV) ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1414 della Commissione, del 27 agosto 2021, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/422 relativo all'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione: Lactosan GmbH & Co KG) ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1424 della Commissione, del 31 agosto 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e che abroga il regolamento (UE) n. 998/2010 (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG) ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1425 della Commissione, del 31 agosto 2021, relativo all'autorizzazione del chelato di manganese di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1431 della Commissione, del 1° settembre 2021, relativo all'autorizzazione della muramidasi prodotta da *Trichoderma reesei* DSM 32338 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell'Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU L 304 del 30.8.2021, pag. 5.⁽²⁾ GU L 304 del 30.8.2021, pag. 8.⁽³⁾ GU L 304 del 30.8.2021, pag. 14.⁽⁴⁾ GU L 304 del 30.8.2021, pag. 18.⁽⁵⁾ GU L 304 del 30.8.2021, pag. 21.⁽⁶⁾ GU L 307 dell'1.9.2021, pag. 9.⁽⁷⁾ GU L 307 dell'1.9.2021, pag. 12.⁽⁸⁾ GU L 309 del 2.9.2021, pag. 5.

- (9) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1424 abroga il regolamento (UE) n. 998/2010 della Commissione ⁽⁹⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (10) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (11) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 400 [regolamento di esecuzione (UE) 2021/422 della Commissione] è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— **32021 R 1414**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1414 della Commissione, del 27 agosto 2021 (GU L 304 del 30.8.2021, pag. 21).»
2. Dopo il punto 417 [regolamento di esecuzione (UE) 2021/982 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:
 - «418. **32021 R 1409**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1409 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo all'autorizzazione del fitomenadione come additivo per mangimi destinati a cavalli (GU L 304 del 30.8.2021, pag. 5).
 419. **32021 R 1410**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1410 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus licheniformis* DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori destinate alla produzione di uova, specie avicole da riproduzione e uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (GU L 304 del 30.8.2021, pag. 8).
 420. **32021 R 1412**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1412 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo all'autorizzazione del chelato di ferro (III) di citrato come additivo per mangimi destinati a suinetti e specie suine minori (titolare dell'autorizzazione: Akeso Biomedical, Inc. USA, rappresentata nell'Unione da Pen & Tec Consulting SLU) (GU L 304 del 30.8.2021, pag. 14).
 421. **32021 R 1413**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1413 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Bacillus subtilis* LMG-S 15136 come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione (titolare dell'autorizzazione Beldem, divisione di Puratos NV) (GU L 304 del 30.8.2021, pag. 18).
 422. **32021 R 1424**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1424 della Commissione, del 31 agosto 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e che abroga il regolamento (UE) n. 998/2010 (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG) (GU L 307 dell'1.9.2021, pag. 9).
 423. **32021 R 1425**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1425 della Commissione, del 31 agosto 2021, relativo all'autorizzazione del chelato di manganese di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 307 dell'1.9.2021, pag. 12).
 424. **32021 R 1431**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1431 della Commissione, del 1° settembre 2021, relativo all'autorizzazione della muramidasi prodotta da *Trichoderma reesei* DSM 32338 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell'Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (GU L 309 del 2.9.2021, pag. 5).».

⁽⁹⁾ GU L 290 del 6.11.2010, pag. 22.

3. Il testo del punto 2n [regolamento (UE) n. 998/2010 della Commissione] è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1409, (UE) 2021/1410, (UE) 2021/1412, (UE) 2021/1413, (UE) 2021/1414, (UE) 2021/1424, (UE) 2021/1425 e (UE) 2021/1431 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 98/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1542]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1411 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di *Clostridium butyricum* (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori (escluse le specie ovaiole), suinetti svezzati e animali svezzati delle specie suine minori, alla sua autorizzazione per polli da ingrasso, suinetti lattanti e animali lattanti delle specie suine minori, e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 373/2011, (UE) n. 374/2013 e (UE) n. 1108/2014 (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. rappresentata da Huvepharma NV Belgio) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1426 della Commissione, del 31 agosto 2021, relativo all'autorizzazione della proteasi serina prodotta da *Bacillus licheniformis* (DSM 19670) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell'Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1411 abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 373/2011 ⁽³⁾, (UE) n. 374/2013 ⁽⁴⁾ e (UE) n. 1108/2014 ⁽⁵⁾ della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere soppressi dal medesimo.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 424 [Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1431 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«425. **32021 R 1411:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1411 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di *Clostridium butyricum* (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori (escluse le specie ovaiole), suinetti svezzati e animali svezzati delle specie suine minori, alla sua

⁽¹⁾ GUL 304 del 30.8.2021, pag. 11.

⁽²⁾ GUL 307 dell'1.9.2021, pag. 17.

⁽³⁾ GUL 102 del 16.4.2011, pag. 10.

⁽⁴⁾ GUL 112 del 24.4.2013, pag. 13.

⁽⁵⁾ GUL 301 del 21.10.2014, pag. 16.

autorizzazione per polli da ingrasso, suinetti lattanti e animali lattanti delle specie suine minori, e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 373/2011, (UE) n. 374/2013 e (UE) n. 1108/2014 (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. rappresentata da Huvepharma NV Belgio) (GU L 304 del 30.8.2021, pag. 11).

426. **32021 R 1426:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1426 della Commissione, del 31 agosto 2021, relativo all'autorizzazione della proteasi serina prodotta da *Bacillus licheniformis* (DSM 19670) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell'Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (GU L 307 dell'1.9.2021, pag. 17).»
2. I testi dei punti 2zb [Regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2011 della Commissione], 95 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2013 della Commissione] e 116 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1108/2014 della Commissione] sono soppressi.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1411 e (UE) 2021/1426 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 99/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1543]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2047 della Commissione, del 23 novembre 2021, relativo all'autorizzazione del cloridrato di amprolio (COXAM) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso e alle pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione: Huvepharma NV) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2050 della Commissione, del 24 novembre 2021, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus velezensis* CECT 5940 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la riproduzione e uccelli ornamentali (esclusi quelli da riproduzione) (titolare dell'autorizzazione: Evonik Operations GmbH) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2077 della Commissione, del 26 novembre 2021, relativo all'autorizzazione della L-valina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* CGMCC 7.366 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2093 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo all'autorizzazione del disodio 5'-guanilato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2096 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo all'autorizzazione di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma reesei* CBS 143953 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, suini da ingrasso, suinetti e tutte le specie suine minori [titolare dell'autorizzazione: Danisco (UK) Ltd, rappresentata nell'Unione da Genencor International B.V.] ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2097 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo all'autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Novus Europe NV.) ⁽⁶⁾.
- (7) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (8) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GUL 418 del 24.11.2021, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 420 del 25.11.2021, pag. 16.

⁽³⁾ GUL 426 del 29.11.2021, pag. 5.

⁽⁴⁾ GUL 427 del 30.11.2021, pag. 169.

⁽⁵⁾ GUL 427 del 30.11.2021, pag. 187.

⁽⁶⁾ GUL 427 del 30.11.2021, pag. 190.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 426 [regolamento di esecuzione (UE) 2021/1426 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «427. **32021 R 2047**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2047 della Commissione, del 23 novembre 2021, relativo all'autorizzazione del cloridrato di amprolio (COXAM) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso e alle pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione: HuvePharma NV) (GU L 418 del 24.11.2021, pag. 13).
428. **32021 R 2050**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2050 della Commissione, del 24 novembre 2021, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus velezensis* CECT 5940 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la riproduzione e uccelli ornamentali (esclusi quelli da riproduzione) (titolare dell'autorizzazione: Evonik Operations GmbH) (GU L 420 del 25.11.2021, pag. 16).
429. **32021 R 2077**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2077 della Commissione, del 26 novembre 2021, relativo all'autorizzazione della L-valina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* CGMCC 7.366 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 426 del 29.11.2021, pag. 5).
430. **32021 R 2093**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2093 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo all'autorizzazione del disodio 5'-guanilato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 169).
431. **32021 R 2096**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2096 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo all'autorizzazione di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma reesei* CBS 143953 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, suini da ingrasso, suinetti e tutte le specie suine minori [titolare dell'autorizzazione: Danisco (UK) Ltd, rappresentata nell'Unione da Genencor International B.V.] (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 187).
432. **32021 R 2097**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2097 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo all'autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Novus Europe N. V.) (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 190).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/2047, (UE) 2021/2050, (UE) 2021/2077, (UE) 2021/2093, (UE) 2021/2096 e (UE) 2021/2097 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 100/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1544]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2076 della Commissione, del 26 novembre 2021, relativo all'autorizzazione dell'L-triptofano prodotto da *Escherichia coli* KCCM 80210 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2092 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo all'autorizzazione del potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso e suinetti svezzati ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2094 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo all'autorizzazione del decochinato (Deccox e Avi-Deccox 60G) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Zoetis Belgium SA) e che abroga il regolamento (CE) n. 1289/2004 ⁽³⁾.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2094 abroga il regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione ⁽⁴⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 432 [regolamento di esecuzione (UE) 2021/2097 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

- «433. **32021 R 2076**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2076 della Commissione, del 26 novembre 2021, relativo all'autorizzazione dell'L-triptofano prodotto da *Escherichia coli* KCCM 80210 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 426 del 29.11.2021, pag. 1).
434. **32021 R 2092**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2092 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo all'autorizzazione del potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso e suinetti svezzati (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 166).

⁽¹⁾ GU L 426 del 29.11.2021, pag. 1.⁽²⁾ GU L 427 del 30.11.2021, pag. 166.⁽³⁾ GU L 427 del 30.11.2021, pag. 173.⁽⁴⁾ GU L 243 del 15.7.2004, pag. 15.

435. **32021 R 2094**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2094 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo all'autorizzazione del decochinato (Deccox e Avi-Deccox 60G) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Zoetis Belgium SA) e che abroga il regolamento (CE) n. 1289/2004 (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 173).».

2. Il testo del punto 1zy [regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione] è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/2076, (UE) 2021/2092 e (UE) 2021/2094 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 101/2022
del 29 aprile 2022
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1545]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione (UE) 2021/1927 della Commissione, del 5 novembre 2021, che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni relative alle sementi di frumento ibrido prodotte mediante maschiosterilità citoplasmatica ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica pertanto al Liechtenstein.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 3 (Direttiva 66/402/CEE del Consiglio) della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 L 1927**: Direttiva di esecuzione (UE) 2021/1927 della Commissione, del 5 novembre 2021 (GU L 393 dell'8.11.2021, pag. 13)».

Articolo 2

Il testo della direttiva di esecuzione (UE) 2021/1927 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 393 dell'8.11.2021, pag. 13.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 102/2022
del 29 aprile 2022
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1546]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione (UE) 2021/746 della Commissione, del 6 maggio 2021, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi e recante modifica della direttiva 2003/90/CE per quanto riguarda alcune denominazioni botaniche di piante ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica pertanto al Liechtenstein.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 14 (Direttiva 2003/90/CE della Commissione) e 15 (Direttiva 2003/91/CE della Commissione) della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 L 0746:** Direttiva di esecuzione (UE) 2021/746 della Commissione, del 6 maggio 2021 (GU L 160 del 7.5.2021, pag. 94)».

Articolo 2

Il testo della direttiva di esecuzione (UE) 2021/746 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 160 del 7.5.2021, pag. 94.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 103/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1547]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/985 della Commissione, del 3 giugno 2021, che rettifica la versione in lingua spagnola della decisione 2004/842/CE relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 36 (Decisione 2004/842/CE della Commissione) della parte 2 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 D 0985:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/985 della Commissione, del 3 giugno 2021 (GU L 216 del 18.6.2021, pag. 204).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/985 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

⁽¹⁾ GU L 216 del 18.6.2021, pag. 204.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 104/2022

del 29 aprile 2022

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1548]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1374 della Commissione, del 12 aprile 2021, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1422 della Commissione, del 26 aprile 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda la certificazione in caso di macellazione presso l'azienda di provenienza ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1709 della Commissione, del 23 settembre 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 per quanto riguarda le modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 11bk (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione) della parte 1.1 del capitolo I, e al punto 31qk (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione) del capitolo II è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 1709:** regolamento di esecuzione (UE) 2021/1709 della Commissione, del 23 settembre 2021 (GU L 339 del 24.9.2021, pag. 84)»;

2. al punto 11by (Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione) della parte 1.1 del capitolo I è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32021 R 1422:** Regolamento delegato (UE) 2021/1422 della Commissione, del 26 aprile 2021 (GU L 307 dell'1.9.2021, pag. 1)»;

⁽¹⁾ GU L 297 del 20.8.2021, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 307 dell'1.9.2021, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 339 del 24.9.2021, pag. 84.

3. al punto 17 (Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 6.1 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 1374**: Regolamento delegato (UE) 2021/1374 della Commissione, del 12 aprile 2021 (GU L 297 dell'20.8.2021, pag. 1)»;

Articolo 2

Al punto 164k (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 1709**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1709 della Commissione, del 23 settembre 2021 (GU L 339 del 24.9.2021, pag. 84)»;

Articolo 3

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2021/1374 e (UE) 2021/1422 nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1709 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 105/2022

del 29 aprile 2022

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1549]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1929 della Commissione, dell'8 novembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le condizioni di esportazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti contenenti materiali di categoria 2 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/2156 della Commissione, del 17 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione ⁽⁴⁾ e la decisione 2007/275/CE della Commissione ⁽⁵⁾, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.
- (5) La presente decisione riguarda fra l'altro la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. i testi del punto 11bo (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione) della parte 1.1 del capitolo I, e del punto 31qo (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione) del capitolo II sono sostituiti dai seguenti:

«**32021 R 0632:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 24).

⁽¹⁾ GU L 394 del 9.11.2021, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 436 del 7.12.2021, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 132 del 19.4.2021, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

Questo atto si applica all'Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.»;

2. dopo il punto 50 (Decisione di esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione) della parte 3.1 del capitolo I è inserito quanto segue:

«51. **32021 R 2156**: Regolamento delegato (UE) 2021/2156 della Commissione, del 17 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley (GU L 436 del 7.12.2021, pag. 26).

Questo atto non si applica all'Islanda.»;

3. al punto 9c (Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione) della parte 7.1 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 1929**: Regolamento delegato (UE) 2021/1929 della Commissione, dell'8 novembre 2021 (GU L 394 del 9.11.2021, pag. 4)»;

4. il testo del punto 137 (Decisione 2007/275/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I è soppresso.

Articolo 2

Il testo del punto 164o (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

«**32021 R 0632**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 24)».

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) 2021/1929, del regolamento delegato (UE) 2021/2156 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 106/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1550]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1353 della Commissione, del 17 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono designare laboratori ufficiali che non soddisfano le condizioni per tutti i metodi da essi impiegati per i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) Dopo il punto 11bz [regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione] della parte 1.1 del capitolo I è inserito il seguente punto:
«11bza. **32021 R 1353**: regolamento delegato (UE) 2021/1353 della Commissione, del 17 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono designare laboratori ufficiali che non soddisfano le condizioni per tutti i metodi da essi impiegati per i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali (GU L 291 del 13.8.2021, pag. 20).».
- 2) Dopo il punto 31qx [regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione] del capitolo II è inserito il seguente punto:
«31qy. **32021 R 1353**: regolamento delegato (UE) 2021/1353 della Commissione, del 17 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono designare laboratori ufficiali che non soddisfano le condizioni per tutti i metodi da essi impiegati per i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali (GU L 291 del 13.8.2021, pag. 20).».

Articolo 2

Dopo il punto 164y [regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

⁽¹⁾ GU L 291 del 13.8.2021, pag. 20.

«164z. **32021 R 1353**: regolamento delegato (UE) 2021/1353 della Commissione, del 17 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono designare laboratori ufficiali che non soddisfano le condizioni per tutti i metodi da essi impiegati per i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali (GU L 291 del 13.8.2021, pag. 20).».

Articolo 3

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/1353 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 107/2022**del 29 aprile 2022****che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1551]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1531 della Commissione, del 17 settembre 2021, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acclonifen, acrinatrina, *Bacillus pumilus* QST 2808, etirimol, penthiopyrad, picloram e *Pseudomonas* sp. ceppo DSMZ 13134 in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 1531**: regolamento (UE) 2021/1531 della Commissione, del 17 settembre 2021 (GU L 330 del 20.9.2021, pag. 44).».

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 1531**: regolamento (UE) 2021/1531 della Commissione, del 17 settembre 2021 (GU L 330 del 20.9.2021, pag. 44).».

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2021/1531 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

⁽¹⁾ GU L 330 del 20.9.2021, pag. 44.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 108/2022**del 29 aprile 2022****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1552]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1771 della Commissione, del 7 ottobre 2021, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le foglie di ravanella ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1795 della Commissione, dell'11 ottobre 2021, che rettifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di terbutilazina in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1804 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bentazone nei piselli con baccello ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1807 della Commissione, del 13 ottobre 2021, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, estratto acquoso dei semi germinati di *Lupinus albus* dolce, azossistrobina, clopiralid, ciflufenamid, fludioxonil, fluopyram, foseetil, metazachlor, oxathiapiprolin, tebufenozide e tiabendazolo in o su determinati prodotti ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1810 della Commissione, del 14 ottobre 2021, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciprodinil nei mirtilli, nei mirtilli giganti americani, nei ribes a grappoli e nell'uva spina ⁽⁵⁾.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione pertanto non si applica al Liechtenstein.
- (7) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32021 R 1771**: Regolamento (UE) 2021/1771 della Commissione, del 7 ottobre 2021 (GU L 356 dell'8.10.2021, pag. 30);
- **32021 R 1795**: Regolamento (UE) 2021/1795 della Commissione, dell'11 ottobre 2021 (GU L 361 del 12.10.2021, pag. 43);

⁽¹⁾ GU L 356 dell'8.10.2021, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 361 del 12.10.2021, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 364 del 13.10.2021, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 365 del 14.10.2021, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 366 del 15.10.2021, pag. 2.

- **32021 R 1804**: Regolamento (UE) 2021/1804 della Commissione, del 12 ottobre 2021 (GU L 364 del 13.10.2021, pag. 1);
- **32021 R 1807**: Regolamento (UE) 2021/1807 della Commissione, del 13 ottobre 2021 (GU L 365 del 14.10.2021, pag. 1);
- **32021 R 1810**: Regolamento (UE) 2021/1810 della Commissione, del 14 ottobre 2021 (GU L 366 del 15.10.2021, pag. 2).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32021 R 1771**: Regolamento (UE) 2021/1771 della Commissione, del 7 ottobre 2021 (GU L 356 dell'8.10.2021, pag. 30);
- **32021 R 1795**: Regolamento (UE) 2021/1795 della Commissione, dell'11 ottobre 2021 (GU L 361 del 12.10.2021, pag. 43);
- **32021 R 1804**: Regolamento (UE) 2021/1804 della Commissione, del 12 ottobre 2021 (GU L 364 del 13.10.2021, pag. 1);
- **32021 R 1807**: Regolamento (UE) 2021/1807 della Commissione, del 13 ottobre 2021 (GU L 365 del 14.10.2021, pag. 1);
- **32021 R 1810**: Regolamento (UE) 2021/1810 della Commissione, del 14 ottobre 2021 (GU L 366 del 15.10.2021, pag. 2).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2021/1771, (UE) 2021/1795, (UE) 2021/1804, (UE) 2021/1807 e (UE) 2021/1810 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 109/2022**del 29 aprile 2022****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1553]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1881 della Commissione, del 26 ottobre 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di imidacloprid in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1884 della Commissione, del 27 ottobre 2021, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprololo nei legumi secchi ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32021 R 1881**: regolamento (UE) 2021/1881 della Commissione del 26 ottobre 2021 (GU L 380 del 27.10.2021, pag. 5);
- **32021 R 1884**: regolamento (UE) 2021/1884 della Commissione del 27 ottobre 2021 (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 39).».

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32021 R 1881**: regolamento (UE) 2021/1881 della Commissione del 26 ottobre 2021 (GU L 380 del 27.10.2021, pag. 5);
- **32021 R 1884**: regolamento (UE) 2021/1884 della Commissione del 27 ottobre 2021 (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 39).».

⁽¹⁾ GU L 380 del 27.10.2021, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 382 del 28.10.2021, pag. 39.

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2021/1881 e (UE) 2021/1884 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 110/2022**del 29 aprile 2022****che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1554]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1864 della Commissione, del 22 ottobre 2021, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amisulbrom, flubendiamide, meptildinocap, metaflumizone e propineb in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 1864:** Regolamento delegato (UE) 2021/1864 della Commissione, del 22 ottobre 2021 (GU L 377 del 25.10.2021, pag. 3).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 1864:** Regolamento delegato (UE) 2021/1864 della Commissione, del 22 ottobre 2021 (GU L 377 del 25.10.2021, pag. 3).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2021/1864 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

⁽¹⁾ GU L 377 del 25.10.2021, pag. 3.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 111/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1555]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1841 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 6-benziladenina e di aminopiralinid in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1842 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di flupyradifurone e di acido difluoroacetico in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/2202 della Commissione, del 9 dicembre 2021, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, *Bacillus subtilis* ceppo IAB/BS03, emamectina, flutolanil e imazamox in o su determinati prodotti ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32021 R 1841:** Regolamento (UE) 2021/1841 della Commissione, del 20 ottobre 2021 (GU L 373 del 21.10.2021, pag. 63),
- **32021 R 1842:** Regolamento (UE) 2021/1842 della Commissione, del 20 ottobre 2021 (GU L 373 del 21.10.2021, pag. 76),
- **32021 R 2202:** Regolamento (UE) 2021/2202 della Commissione, del 9 dicembre 2021 (GU L 446 del 14.12.2021, pag. 8).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

⁽¹⁾ GU L 373 del 21.10.2021, pag. 63.

⁽²⁾ GU L 373 del 21.10.2021, pag. 76.

⁽³⁾ GU L 446 del 14.12.2021, pag. 8.

- «— **32021 R 1841**: Regolamento (UE) 2021/1841 della Commissione, del 20 ottobre 2021 (GU L 373 del 21.10.2021, pag. 63),
- **32021 R 1842**: Regolamento (UE) 2021/1842 della Commissione, del 20 ottobre 2021 (GU L 373 del 21.10.2021, pag. 76),
- **32021 R 2202**: Regolamento (UE) 2021/2202 della Commissione, del 9 dicembre 2021 (GU L 446 del 14.12.2021, pag. 8).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2021/1841, (UE) 2021/1842 e (UE) 2021/2202 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 112/2022**del 29 aprile 2022****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1556]**

IL COMITATO MISTO SEE,

Visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

Considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/85 della Commissione, del 20 gennaio 2022, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di flonicamid in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/93 della Commissione, del 20 gennaio 2022, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acrinatrina, fluvalinato, folpet, fosetil, isofetamid, virus del mosaico del pepino ceppo UE isolato blando Abp1, virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato blando Abp2, spinetoram e spirotetrammato in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32022 R 0085**: Regolamento (UE) 2022/85 della Commissione, del 20 gennaio 2022 (GU L 14 del 21.1.2022, pag. 6),
- **32022 R 0093**: Regolamento (UE) 2022/93 della Commissione, del 20 gennaio 2022 (GU L 16 del 25.1.2022, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32022 R 0085**: Regolamento (UE) 2022/85 della Commissione, del 20 gennaio 2022 (GU L 14 del 21.1.2022, pag. 6),
- **32022 R 0093**: Regolamento (UE) 2022/93 della Commissione, del 20 gennaio 2022 (GU L 16 del 25.1.2022, pag. 1).»

⁽¹⁾ GU L 14 del 21.1.2022, pag. 6.⁽²⁾ GU L 16 del 25.1.2022, pag. 1.

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2022/85 e (UE) 2022/93 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 113/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1557]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355 della Commissione, del 12 agosto 2021, relativo ai programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari che devono essere stabiliti dagli Stati membri ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 40a (Raccomandazione 2012/154/UE della Commissione) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«40b. **32021 R 1355:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355 della Commissione, del 12 agosto 2021, relativo ai programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari che devono essere stabiliti dagli Stati membri (GU L 291 del 13.8.2021, pag. 120).»

Articolo 2

Dopo il punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«54zzya. **32021 R 1355:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355 della Commissione, del 12 agosto 2021, relativo ai programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari che devono essere stabiliti dagli Stati membri (GU L 291 del 13.8.2021, pag. 120).»

Articolo 3

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

⁽¹⁾ GU L 291 del 13.8.2021, pag. 120.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN
